

## STATUTO SOCIALE

DELLA FONDAZIONE Div.ergo - Onlus (organizzazione non lucrativa di utilità sociale)

### TITOLO I - COSTITUZIONE

Art. 1 - È istituita la Fondazione Div.ergo - Onlus, (organizzazione non lucrativa di utilità sociale), con sede in Lecce (LE) , via Cosimo De Giorgi 85.

La Fondazione assume nella propria denominazione la qualificazione di "Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale", che ne costituisce peculiare segno distintivo e a tale scopo viene inserita in ogni comunicazione e manifestazione, anche mediante l'utilizzo dell'acronimo "ONLUS".

La Comunità della Casa e l'Associazione C.A.SA. intendono restituire, ai contesti di vita, la ricchezza dell'intreccio di tante e variegate espressioni di umanità, precisamente:

- quella di chi ha diversa abilità mentale, e per questo ha una spiccata abilità per far emergere l'essenziale nei gesti, nella parola, nell'azione, nel modo di abitare lo spazio e il tempo, il quotidiano e la festa;

- quella di chi è adulto e vive la propria età tenendo al prossimo come a se stesso, perché sensibile e premuroso verso l'umano da far emergere costantemente in sé stesso e nell'altro, capace di scavare l'ascesi al cielo anche negli abissi del tragico, di contemplare e tendere a quella giustizia che riguarda gli altri e ridimensiona ciò che è giusto per sé;

- quella di chi, anziano, ha da restituire ai giovani e ai piccoli il desiderio di cercare il senso, di costruire esistenze ricche di valore, ha da mostrare ciò che nel tessuto della vita costituisce l'ordito e permette di disegnare esistenze al riparo dal nulla e dal vuoto;

- quella di adolescenti e i giovani che hanno bisogno di trovare spazi in cui potersi misurare con i valori della Vita, della gratuità e del dono verso i Diversamente Abili.

Art. 2 - La Fondazione per l'esercizio dei propri scopi istituzionali potrà provvedere, nei termini di legge, all'istituzione e alla soppressione di sedi secondarie.

La Fondazione è costituita senza limiti di durata.

## TITOLO II - SCOPI E MEZZI

Art. 3 - La Fondazione ha come scopo esclusivo il perseguimento di finalità di solidarietà sociale, in favore di soggetti diversamente abili mentali al fine di tutelare la loro dignità di vita e favorendo processi di integrazione.

La Fondazione, ispirandosi al messaggio evangelico e alla promozione integrale della persona, adempie alle proprie finalità prevalentemente istituendo, promuovendo e gestendo in favore dei soggetti diversamente abili mentali:

1. servizi sociali
2. servizi educativi e formativi
3. servizi turistici, ludico-ricreativi e artistici
4. servizi culturali (convegni, incontri, dibattiti, semi-

nari)

5. luoghi di ospitalità

6. ambienti per la promozione, l'animazione e la tutela dei soggetti di cui allo scopo istituzionale.

La Fondazione, nell'adempimento dei propri scopi istituzionali, può cooperare con Enti pubblici e privati aventi analoghi scopi.

Art. 4 - La Fondazione ai fini del raggiungimento dello scopo istituzionale potrà altresì svolgere attività connesse ai sensi e nei limiti di cui all'art. 10 comma 5 D. Lgs 460/97 nei seguenti settori:

1. assistenza e promozione umana e sociale
2. promozione di un'economia solidale
3. turismo educativo-formativo
4. istruzione
5. formazione
6. beneficenza
7. editoria

La Fondazione ha l'obbligo di non svolgere attività diverse da quelle sopracitate se non alle stesse direttamente connesse.

Art. 5 - Il patrimonio della Fondazione è costituito da beni mobili e immobili, descritti nell'atto di costituzione della Fondazione.

Il patrimonio può essere accresciuto:

1. dal fondo di dotazione
2. dai beni mobili ed immobili che potranno utilmente pervenire ed essere destinati dal Consiglio di Amministrazione all'incremento patrimoniale
3. dalla parte di rendita non utilizzata che il Consiglio di Amministrazione destini all'incremento del patrimonio
4. da donazioni e atti di liberalità o elargizione fatti da enti o da privati
5. dai contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, dagli Enti territoriali o da altri Enti pubblici e privati.

Art. 6 - La Fondazione provvede al raggiungimento del proprio scopo istituzionale attraverso il Fondo di Gestione costituito da:

1. rendite e proventi del proprio patrimonio
2. proventi e contributi derivanti dall'esercizio delle proprie attività istituzionali di cui agli artt. 3 e 4
3. proventi derivanti da donazioni, atti di liberalità, disposizioni testamentarie
4. le somme derivanti da alienazioni di beni patrimoniali che il Consiglio di Amministrazione destini ad uso diverso dall'incremento patrimoniale
5. i proventi derivanti dall'eventuale svolgimento di attività connesse a quelle istituzionali
6. eventuali contributi attribuiti dall'Unione Europea,

dallo Stato, dagli Enti territoriali o da altri Enti pubblici o privati senza espressa destinazione al patrimonio

7. contributi dei Fondatori Promotori e dei sostenitori.

8. dalle sovvenzioni specificatamente vincolate all'erogazione di borse e premi, alla realizzazione di specifici progetti culturali, pubblicazioni, seminari, convegni attinenti agli scopi statutari.

La Fondazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.

### TITOLO III - MEMBRI DELLA FONDAZIONE

Art. 7 - I membri della Fondazione si dividono in:

- Fondatori Promotori

- Sostenitori

Art. 8 - Fondatori Promotori sono la Comunità della Casa, che custodisce e garantisce le finalità per cui la Fondazione è stata creata;

- l'Associazione C.A.SA., che ha contribuito alla dotazione del patrimonio iniziale attraverso beni mobili e immobili.

Art. 9 - Sono considerati sostenitori le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli Enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla sopravvivenza della medesima ed alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro annuali o pluriennali, con le modalità ed in misura non inferiore a quella stabilita, anche

annualmente, dal Consiglio di Amministrazione, ovvero con una attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali.

Il Consiglio di Amministrazione determinerà con regolamento l'ammontare del contributo.

La qualifica di sostenitore dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato.

Possono essere nominati sostenitori anche le persone fisiche o giuridiche nonché gli Enti pubblici o privati e altre istituzioni aventi sede all'estero.

#### TITOLO IV - ORGANI AMMINISTRATIVI DELLA FONDAZIONE

##### Capo I - Consiglio di Amministrazione

Art. 10 - La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione, composto di tre membri che durano in carica a tempo indeterminato, fino a revoca o dimissioni.

Il primo Consiglio è nominato nell'Atto Costitutivo.

Presidente a vita della Fondazione è Pati Maria Teresa, Fondatore della Comunità della Casa.

Gli altri componenti del Consiglio verranno nominati dalla Comunità della Casa nel seguente modo:

- n. 1 tra i Soci della Comunità della Casa
- n. 1 tra i Soci dell'Associazione C.A.S.A.

In tutti i casi in cui durante il mandato venissero a mancare uno o più consiglieri, il consigliere mancante verrà sostituito da altro membro nominato secondo la medesima procedura.

## Il Consiglio di Amministrazione

- elegge al suo interno un Vicepresidente e un Segretario
- nomina altresì al suo interno un referente per i rapporti con i sostenitori.

Alla morte del Fondatore della Comunità della Casa, Presidente della Fondazione sarà il Successore del Fondatore alla guida della Comunità della Casa.

Art. 11 - Il Consiglio di Amministrazione è convocato su iniziativa del Presidente ed almeno due volte all'anno, in occasione dell'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo.

La convocazione è fatta almeno cinque giorni prima della riunione, a mezzo di lettera o email, comunicando anche l'ordine del giorno.

Per l'interesse della Fondazione, il Presidente può convocare il Consiglio qualora lo ritenga opportuno.

I membri del Consiglio che, senza giustificato motivo, non intervengono per tre sedute consiliari consecutive decadono dalla carica.

Art. 12 - Al Consiglio di Amministrazione sono conferiti i più ampi poteri per l'ordinaria e straordinaria amministrazione della Fondazione.

In particolare, il Consiglio:

- approva il bilancio preventivo e consuntivo annuale, e la relazione morale e finanziaria;
- delibera le modifiche allo Statuto da sottoporre all'Auto-

rità competente per l'approvazione secondo le modalità di legge;

- predispone i programmi fondamentali dell'attività della Fondazione e ne verifica l'attuazione;

- delibera l'accettazione di donazioni e lasciti e le modifiche patrimoniali;

- forma i Regolamenti interni e le istruzioni fondamentali sull'attività della Fondazione;

- determina i criteri in base ai quali i soggetti di cui all'art. 7 possono diventare sostenitori;

- nomina un direttore generale e/o un direttore amministrativo, le cui mansioni saranno definite in apposito regolamento interno.

Art. 13 - Le delibere del Consiglio devono essere adottate a maggioranza dei voti dei presenti, di cui almeno uno del Presidente.

I verbali delle sedute consiliari e delle annesse deliberazioni sono stesi dal segretario e sottoscritti da Presidente e Vicepresidente.

## Capo II - Il Presidente

Art. 14 - Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione con facoltà di rilasciare procure speciali e di nominare Avvocati e Procuratori alle liti; convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, svolge un'azione di generale vigilanza, di indirizzo e di coordinamento su tutta l'atti-

vità della Fondazione, redige la relazione morale da sottoporre al Consiglio.

Il Presidente ha facoltà di delegare alcune sue competenze ad uno dei membri del Consiglio di Amministrazione. Può esercitare le ulteriori funzioni ed i poteri che il Consiglio gli delega in via generale o di volta in volta.

In caso di assenza o di impedimento, i suoi poteri sono assunti dal Vicepresidente.

### Capo III - Il Revisori dei Conti

Art. 15 - Il controllo sulla regolare amministrazione della Fondazione è esercitato dal Revisore dei Conti, fatti salvi gli ulteriori controlli previsti dalla legge sulle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

Il Revisore dei Conti è nominato dalla Comunità della Casa tra persone iscritte nel registro dei Revisori dei Conti.

Il Revisore dei Conti dura in carica quattro anni e può essere riconfermato.

Art. 16 - Il Revisore dei Conti può intervenire alle sedute del Consiglio di Amministrazione ed espletare tutti gli accertamenti e le indagini necessarie ed opportune ai fini dell'esercizio del controllo nei limiti delle proprie competenze. Di ogni rilievo effettuato viene riferito e verbalizzato in apposito registro.

Sono osservate, per quanto applicabili, le norme di cui agli artt. 2403 e seguenti del Codice Civile.

---

## TITOLO V - AMMINISTRAZIONE E NORME GENERALI

---

Art. 17 - L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

La Fondazione è obbligata alla redazione del Bilancio Consuntivo annuale.

Il Bilancio Consuntivo è approvato entro il 30 giugno dell'anno successivo.

Il Consiglio deve inoltre approvare, entro il 31 dicembre di ogni anno, il Bilancio Preventivo dell'esercizio finanziario dell'anno successivo.

Art. 18 - È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Organizzazioni non lucrative di utilità sociale che per legge, Statuto o Regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

È fatto divieto di tutelare o promuovere gli interessi economici, politici, sindacali o di categoria di fondatori, amministratori, dipendenti o di soggetti facenti parte, a qualunque titolo, dell'organizzazione dell'Ente, o che allo stesso siano legati da rapporti continuativi di prestazioni d'opera retribuite, nonché di soggetti che effettueranno erogazioni liberali alla Fondazione. Il presente divieto si applica an-

che ai congiunti, parenti o affini fino al quarto grado.

L'attività svolta a favore dell'Ente, a qualsiasi titolo,

potrà essere remunerata entro e non oltre i limiti di cui

all'art. 10 comma 6 del D. Lgs 460/97.

Art. 19 - L'ordinamento, la gestione e la contabilità, nonché

le attribuzioni dei Dirigenti e degli Organi interni, sono

disciplinati con norme regolamentari o con provvedimenti del

Consiglio di Amministrazione (anche di carattere programmati-

co).

#### TITOLO VI - DEVOLUZIONE PATRIMONIALE E NORME DI CHIUSURA

Art. 20 - Qualora il Consiglio di Amministrazione ritenesse

esaurito lo scopo sociale o per qualsiasi ragione credesse di

dover sciogliere la Fondazione, nominerà uno o più liquidato-

ri, determinandone i poteri.

I beni che resteranno dopo la liquidazione saranno devoluti

ad altre Organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a

fini di pubblica utilità.

Prima della devoluzione patrimoniale, l'Organo preposto alla

liquidazione ha l'obbligo di sentire l'Agenzia istituita con

D.P.C.M. del 26 settembre 2000.

Art. 21 - Per le materie non contemplate nel presente Statuto

si farà riferimento alle norme del Codice Civile e alle di-

sposizioni legislative e vigenti per le Organizzazioni non

lucative di utilità sociale di cui al D. Lgs. 4 dicembre

1997, n. 460.

Art. 22 - Tutte le controversie relative al presente Statuto,  
comprese quelle inerenti la sua interpretazione, esecuzione e  
validità, saranno deferite al Presidente del Tribunale di  
Lecce.

